

*Traduzione*<sup>1</sup>

## **Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti**

Concluso a Budapest il 28 aprile 1977

Approvato dall'Assemblea federale il 10 marzo 1981<sup>2</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1981

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 1981

(Stato 23 giugno 2011)

---

### **Disposizioni introduttive**

#### **Art. 1** Costituzione di una unione

Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati «gli Stati contraenti») sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

#### **Art. 2** Definizioni

Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione:

- i) ogni riferimento ad un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;
- ii) si deve intendere per «deposito di un microrganismo», secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorità internazionale di deposito, o detta trasmissione e detta conservazione assieme;
- iii) si deve intendere per «procedura in materia di brevetti» qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto;
- iv) si deve intendere per «pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti» la pubblicazione ufficiale, o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione, di una domanda di brevetto o di un brevetto;

RU **1981** 1262; FF **1980** III 293

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU **1981** 1261

- v) si deve intendere per «organizzazione intergovernativa di proprietà industriale» un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1);
- vi) si deve intendere per «ufficio della proprietà industriale» un'autorità di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti;
- vii) si deve intendere per «istituzione di deposito» un'istituzione che assicura il ricevimento, l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi;
- viii) si deve intendere per «autorità internazionale di deposito» un'istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all'articolo 7;
- ix) si deve intendere per «depositante» la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, la quale lo riceve e lo accetta, ed ogni avente causa di tale persona;
- x) si deve intendere per «Unione» l'Unione di cui all'articolo 1;
- xi) si deve intendere per «Assemblea» l'Assemblea di cui all'articolo 10;
- xii) si deve intendere per «Organizzazione» l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- xiii) si deve intendere per «Ufficio internazionale» l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
- xiv) si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell'Organizzazione;
- xv) si deve intendere per «Regolamento d'esecuzione» il Regolamento d'esecuzione<sup>3</sup> di cui all'articolo 12.

## Capitolo I

### Disposizioni di diritto materiale

#### Art. 3 Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi

- 1) a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura, il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorità internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorità internazionale di deposito, nonché il riconoscimento del fatto che ciò che è consegnato come campione è un campione del microrganismo depositato.

<sup>3</sup> RS 0.232.145.11

- b) Ogni Stato contraente può esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorità internazionale di deposito.
- 2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.

#### **Art. 4** Nuovo deposito

- 1) a) Quando, per una ragione qualsiasi, l'autorità internazionale di deposito non può consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare
- i) quando il microrganismo non è più vitale, o
  - ii) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all'estero e restrizioni all'esportazione o all'importazione impediscono l'invio o il ricevimento dei campioni all'estero,

questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver constatato di essere nell'impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo; fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.

- b) Il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale; tuttavia:
- i) è effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito se l'istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede più lo status di autorità internazionale di deposito, sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato, o se l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato;
  - ii) può essere effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a) ii).
- c) Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l'affermazione del depositante è contestata, l'onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.
- d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e), il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale, avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).

- e) Quando il comma b) i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l'interruzione dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i), è stata pubblicata da parte dell'Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma d) è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un'altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) a) non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.

#### **Art. 5** Restrizioni all'esportazione e all'importazione

Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.

#### **Art. 6** Status di autorità internazionale di deposito

1) Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.

2) L'istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito:

- i) avere un'esistenza permanente;
- ii) possedere, conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato;
- iii) essere imparziale e oggettiva;
- iv) essere, ai fini del deposito, a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;
- v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi, esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
- vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
- vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
- viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.

- 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:
- i) quando un'autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite;
  - ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un'autorità internazionale di deposito.

**Art. 7**                    Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito

- 1) a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale è situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 6.2). Tale status può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione.
- b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe prendere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.
- 2) a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
- b) Lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.
- 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

**Art. 8**                    Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito

- 1) a) Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito di un'autorità o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, in virtù del fatto che le condizioni elencate nell'articolo 6 non sono state soddisfatte o non lo sono più. Tuttavia, una tale richiesta non può essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale riguardo ad un'autorità internazionale di

deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a).

- b) Prima di presentare la richiesta in virtù del comma a), lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinché la presentazione della richiesta non sia più necessaria.
  - c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito dell'autorità di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta.
- 2) a) Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) può, mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare questa dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono più applicabili.
  - b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorità internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi una limitazione corrispondente di questo status.
- 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

## **Art. 9** Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale

- 1) a) Ogni organizzazione intergovernativa alla quale più Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), può presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l'obbligo di riconoscimento previsto all'articolo 3.1) a), l'obbligo concernente le esigenze di cui all'articolo 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale. Se è presentata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato conformemente all'articolo 16.1), la dichiarazione di cui alla frase precedente prende effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa è presentata dopo detta entrata in vigore, tale dichiarazione prende effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest'ultimo caso, la dichiarazione prende effetto alla data in tal modo indicata.

- b) Tale organizzazione ha il diritto previsto all'articolo 3.1) b).
- 2) In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del presente Trattato o del Regolamento d'esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto:
- i) alla data dell'entrata in vigore della revisione o della modificazione, se la notificazione è stata ricevuta prima di tale data;
  - ii) alla data indicata nella notificazione o, in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).
- 3) Oltre al caso contemplato al paragrafo 2), ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro prende effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha preso effetto.
- 4) Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3), da parte di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, la cui comunicazione secondo l'articolo 7.1) ha condotto all'acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito da parte di un'istituzione di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.
- 5) La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a), la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3), le assicurazioni fornite in virtù dell'articolo 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 7.1) a), la richiesta presentata in virtù dell'articolo 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all'articolo 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell'organo sovrano dell'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.

## Capitolo II

### Disposizioni amministrative

#### Art. 10 Assemblea

- 1) a) L'Assemblea è composta degli Stati contraenti.
- b) Ciascuno Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
- c) Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprietà industriale è rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.

- d) Ogni Stato non membro dell'Unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non è un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale ai sensi dell'articolo 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se l'Assemblea decide in tal senso, alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.
- 2) a) L'Assemblea:
- i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato;
  - ii) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato;
  - iii) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
  - iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
  - v) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attività dell'Unione;
  - vi) decide, fatto salvo il paragrafo 1) d), quali Stati che non sono Stati contraenti, quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ai sensi dell'articolo 2. v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni, e in che misura le autorità internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni;
  - vii) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;
  - viii) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato.
- b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrare dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
- 4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.
- 5) a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.
- b) Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea può deliberare; tuttavia le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione.
- 6) a) Fatti salvi gli articoli 8.1) c), 12.4) e 14.2) b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi.
- b) L'astensione non è considerata voto.



- 7) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due<sup>4</sup> anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
  - b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale, sia di sua iniziativa, sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
- 8) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

**Art. 11** Ufficio internazionale

- 1) L'Ufficio internazionale:
    - i) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione, in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea;
    - ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
  - 2) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
  - 3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione.
  - 4) a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
  - b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a).
- 5) a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.
  - b) Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.
  - c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
  - d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta gli emendamenti del 26 set. 1980, in vigore per la Svizzera dal 24 mag. 1984 (RU 1984 609).

**Art. 12** Regolamento d'esecuzione

- 1) Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti:
  - i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
  - ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
  - iii) tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
- 2) Il Regolamento d'esecuzione è adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso.
- 3) L'Assemblea può modificare il Regolamento d'esecuzione.
- 4) a) Fatto salvo il comma b), l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.  
b) L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorità internazionali di deposito, di campioni dei microrganismi depositati, esige che nessun Stato contraente voti contro la modificazione proposta.
- 5) In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.

**Capitolo III**  
**Revisione e modificazione****Art. 13** Revisione del Trattato

- 1) Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.
- 2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.
- 3) Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'articolo 14.

**Art. 14** Modificazione di talune disposizioni del Trattato

- 1) a) Proposte di modificazione degli articoli 10 e 11, fatte in virtù del presente articolo, possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale.  
b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
- 2) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.  
b) L'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 10 esige i quattro quinti dei voti espressi; l'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 11 richiede i tre quarti dei voti espressi.

- 3) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui quest'ultima ha adottato la modificazione.
- b) Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l'Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
- c) Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione è stata adottata dall'Assemblea.

## **Capitolo IV**

### **Clausole finali**

#### **Art. 15**            Modalità per divenire parte al Trattato

- 1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
- 2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.

#### **Art. 16**            Entrata in vigore del Trattato

- 1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
- 2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.

#### **Art. 17**            Denuncia del Trattato

- 1) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale.
- 2) La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

3) Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato.

4) La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) riguardo ad un'istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).

#### **Art. 18** Firma e lingue del Trattato

- 1) a) Il presente Trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
  - b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati ed entro i due mesi che seguono la firma del presente Trattato, nelle altre lingue nelle quali è stata firmata la Convenzione istituyente l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale<sup>5</sup>.
  - c) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, giapponese, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.
- 2) Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.

#### **Art. 19** Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato

- 1) L'originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.
- 2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all'articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1) a), nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
- 3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1) a).

<sup>5</sup> RS 0.230

**Art. 20**           Notificazioni

Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi):

- i) le firme apposte secondo l'articolo 18;
- ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);
- iii) le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);
- iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);
- v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8; vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);
- vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;
- viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;
- ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.

*In fede di che* i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Budapest, il ventotto aprile millenovecentosettantasette.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 23 giugno 2011<sup>6</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	19 giugno	2003 A	19 settembre	2003
Armenia	6 dicembre	2004 A	6 marzo	2005
Australia	7 aprile	1987 A	7 luglio	1987
Austria	26 gennaio	1984	26 aprile	1984
Azerbaijan	14 luglio	2003 A	14 ottobre	2003
Belarus	19 luglio	2001 A	19 ottobre	2001
Belgio	15 settembre	1983 A	15 dicembre	1983
Bosnia e Erzegovina	27 ottobre	2008 A	27 gennaio	2009
Bulgaria	19 luglio	1978	19 agosto	1980
Canada	21 giugno	1996 A	21 settembre	1996
Ceca, Repubblica	18 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Cile	5 maggio	2011	5 agosto	2011
Cina	1° aprile	1995 A	1° luglio	1995
Corea (Nord)	21 novembre	2001 A	21 febbraio	2002
Corea (Sud)	28 dicembre	1987 A	28 marzo	1988
Costa Rica	30 giugno	2008 A	30 settembre	2008
Croazia	25 novembre	1999 A	25 febbraio	2000
Cuba	19 novembre	1993 A	19 febbraio	1994
Danimarca	1° aprile	1985	1° luglio	1985
Dominicana, Repubblica	3 aprile	2007 A	3 luglio	2007
El Salvador	17 maggio	2006 A	17 agosto	2006
Estonia	14 giugno	1996 A	14 settembre	1996
Filippine	21 luglio	1981 A	21 ottobre	1981
Finlandia	1° giugno	1985	1° settembre	1985
Francia	21 febbraio	1980	19 agosto	1980
Georgia	30 maggio	2005 A	30 settembre	2005
Germania	20 ottobre	1980	20 gennaio	1981
Giappone	19 maggio	1980 A	19 agosto	1980
Giordania	14 agosto	2008 A	14 novembre	2008
Grecia	30 luglio	1993 A	30 ottobre	1993
Guatemala	14 giugno	2006 A	14 ottobre	2006
Honduras	20 marzo	2006 A	20 giugno	2006
India	17 settembre	2001 A	17 dicembre	2001
Irlanda	15 settembre	1999 A	15 dicembre	1999
Islanda	23 dicembre	1994 A	23 marzo	1995
Israele	26 gennaio	1996 A	26 aprile	1996
Italia	23 dicembre	1985	23 marzo	1986

<sup>6</sup> RU 1981 1292, 1984 221 609, 1985 1470, 1987 818, 1990 912 1604, 2003 3785, 2005 4951, 2007 1337 e 2009 601 e 2011 3547.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kazakistan	24 gennaio	2002 A	24 aprile	2002
Kirghizistan	17 febbraio	2003 A	17 maggio	2003
Lettonia	29 settembre	1994 A	29 dicembre	1994
Liechtenstein	19 maggio	1981 A	19 agosto	1981
Lituania	9 febbraio	1998 A	9 maggio	1998
Lussemburgo	29 aprile	2010	29 luglio	2010
Macedonia	30 maggio	2002 A	30 agosto	2002
Marocco	20 aprile	2011 A	20 luglio	2011
Messico	21 dicembre	2000 A	21 marzo	2001
Moldova	14 febbraio	1994 S	25 dicembre	1991
Monaco	23 ottobre	1998 A	23 gennaio	1999
Montenegro	4 dicembre	2006 S	3 giugno	2006
Nicaragua	10 maggio	2006 A	10 agosto	2006
Norvegia	1° ottobre	1985	1° gennaio	1986
Oman	16 giugno	2007 A	16 ottobre	2007
Organisation eurasiennne des brevets (OEAB)*	5 gennaio	2000	5 aprile	2000
Organisation européenne des brevets (OEB)*	26 agosto	1980	26 novembre	1980
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)*	10 agosto	1998	10 novembre	1998
Paesi Bassi	2 aprile	1987	2 luglio	1987
Aruba	2 aprile	1987	2 luglio	1987
Curaçao	2 aprile	1987	2 luglio	1987
Sint Maarten	2 aprile	1987	2 luglio	1987
Perù	20 ottobre	2008 A	20 gennaio	2009
Polonia	22 giugno	1993 A	22 settembre	1993
Portogallo	16 luglio	1997 A	16 ottobre	1997
Regno Unito	29 settembre	1980	29 dicembre	1980
Romania	25 giugno	1999 A	25 settembre	1999
Russia	22 gennaio	1981	22 aprile	1981
Serbia	25 novembre	1993 A	25 febbraio	1994
Singapore	23 novembre	1994 A	23 febbraio	1995
Slovacchia	30 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 dicembre	1997 A	12 marzo	1998
Spagna	19 dicembre	1980	19 marzo	1981
Stati Uniti	24 settembre	1979	19 agosto	1980
Sudafrica	14 aprile	1997 A	14 luglio	1997
Svezia	23 giugno	1983	01 ottobre	1983
Svizzera	19 maggio	1981	19 agosto	1981
Tagikistan	14 febbraio	1994 S	25 dicembre	1991
Trinidad e Tobago	10 dicembre	1993 A	10 marzo	1994
Tunisia	23 febbraio	2004 A	23 maggio	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Turchia	31 agosto	1998 A	30 novembre	1998
Ucraina	2 aprile	1997 A	2 luglio	1997
Ungheria	11 luglio	1978	19 agosto	1980
Uzbekistan	12 ottobre	2001 A	12 gennaio	2002

\* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

## Dichiarazioni

### Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

L'Organisation eurasienne des brevets ha presentato, il 5 gennaio 2000, una dichiarazione ai termini della quale accetta, giusta l'articolo 9.1) a), l'obbligo di riconoscimento previsto all'articolo 3.1) a), l'obbligo concernente le esigenze di cui all'articolo 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del Trattato e del Regolamento d'esecuzione applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale.

### Organisation européenne des brevets (OEB)

Medesima dichiarazione dell'Organisation eurasienne des brevets.

### Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)

Medesima dichiarazione dell'Organisation eurasienne des brevets.